

Corte di Appello di Roma Prima Sezione civile

Il Presidente

Decreto

- visti gli atti del procedimento n. 51939/2025 RGVG;
- esaminato il ricorso ex art. 839 cpc, presentato il 2.12.2025 da

Parte\_I

[...]

con il quale è stata chiesta l'efficacia immediatamente esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana del Lodo reso in data 20.6.2022 dal Tribunale Arbitrale presso la Camera di Commercio Internazionale con sede a Parigi 24851/MHM/HBM con il quale il Tribunale ha così statuito:

*Per le ragioni suddette, il Tribunale Arbitrale statuisce quanto segue, ai sensi del presente Lodo Definitivo. Per quanto riguarda le domande di tutela di seguito indicate nell'Ordine n. 6 e nell'Ordine n. 7, esse corrispondono alle domande rassegnate nella MPU dell'Attore<sup>2537</sup> e nella Controreplica del Convenuto<sup>2538</sup>.*

1. **DICHIARA** che il Tribunale è competente a pronunciarsi su tutte le questioni svolte nell'arbitrato.
2. **DICHIARA** che la domanda di annullamento del Contratto avanzata dal Convenuto è prescritta e in ogni caso priva di fondamento.
3. **DICHIARA** che la risoluzione del Contratto da parte dell'Attore era legittima per (i) mancato rispetto della Sotto-clausola 4.2 delle CGC, (ii) mancato rispetto degli Avvisi di Rettifica ai sensi della Sotto-clausola 15.1 delle CGC e (iii) inadempimento, senza ragionevole giustificazione, dell'obbligazione di procedere con le Opere ai sensi della Clausola 8 delle CGC, ma non per presunto abbandono dell'esecuzione delle Opere da parte del Convenuto o presunta semplice dimostrazione della sua intenzione di non proseguire nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

4. **DICHIARA** che la asserita risoluzione del Contratto da parte del Convenuto era impropria, inefficace e priva di effetti giuridici.
5. **DICHIARA** che l'Attore aveva il diritto di trattenere il Deposito Cauzionale, ma solo fino alla data del Lodo Definitivo.
6. **RIGETTA** le Domande di tutela dell'Attore (e), (f), (g), (k), (m) e (s).
7. **RIGETTA** le Domande di Tutela del Convenuto N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12(c), 12(d), 12(e), 12(f), 12(g), 13, 14 e 15.
8. **CONDANNA** il Convenuto a rimborsare all'Attore il pagamento anticipato per l'importo di GEL 16.565.089,20, EUR 2.099.584,17 e USD 2.293.158,52.
9. **CONDANNA** il Convenuto a pagare all'Attore   20.579.529,57 per i costi di completamento delle Opere effettuato da appaltatore sostitutivo e **DICHIARA** che l'Attore ha il diritto di recuperare, in tale misura, i costi di completamento delle Opere.
10. **CONDANNA** il Convenuto a pagare all'Attore   Parte\_2   per il costo dell'estensione dell'incarico dell'Ingegnere.
11. **CONDANNA** l'Attore a pagare al Convenuto   459.046,23 per la sottovalutazione delle Opere realizzate dal Convenuto.
12. **CONDANNA** l'Attore a pagare al Convenuto   121.955,06, EUR 15.457,50 e USD 16.882,63 per aver trattenuto il Deposito Cauzionale.
13. **DICHIARA** che l'Attore ha, in linea di principio, il diritto di recuperare dal Convenuto tutti i costi sostenuti dall'Attore per cercare un finanziamento per le Opere rimanenti.
14. **RIGETTA** la domanda dell'Attore di interessi pre-lodo e post-lodo sugli importi riconosciuti ai sensi del Lodo Definitivo, al tasso del 10 per cento annuo, ma **CONDANNA** il Convenuto (i) a pagare all'Attore gli interessi maturati nell'importo di GEL 1.312.522,36, EUR 59.122,71 e USD 84.744,38 per il periodo tra il 18 febbraio 2019 e il 2 aprile 2020 e (ii) a pagare gli interessi sugli importi di GEL 16.565.089,20, EUR 2.099.584,17

*e USD 2.293.158,52 ( ai tassi annui del 3,25% sulla parte in USD, del 2,5% sulla parte in EUR e del 7% sulla parte in GEL), capitalizzati annualmente al 18 febbraio, a partire dal 3 aprile 2020 fino alla data del Lodo Definitivo.*

***15.RIGETTA ogni ulteriore o altra domanda di tutela, mozione richiesta e istanza delle Parti;***

considerata l'irrevocabilità del lodo per effetto del rigetto dell'impugnazione da parte della Corte di Appello di Parigi con sentenza del 4.6.2024

ritenuta la competenza funzionale del Presidente di questa Corte ( e dello scrivente quale suo delegato) a provvedere, ai sensi dell'art. 839, co. 1, c.p.c.;

- considerata la regolarità formale del lodo, anche all'esito dell'esame della documentazione saliente di cui è stata disposta la produzione in formato analogico;
- rilevato che la controversia è compromettibile secondo la legge italiana e che il lodo arbitrale straniero, svoltosi nel contraddittorio delle parti, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico;
- nulla per le spese, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione senza contraddittorio.

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso;

dichiara l'immediata efficacia esecutiva in Italia, ai sensi dell'art. 839 cpc, del lodo arbitrale straniero di cui in parte motiva; nulla per le spese.

Roma, 17.12.2025

IL PRESIDENTE